



IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la Legge n. 508/1999;

VISTO il D.P.R. n. 132/2003;

VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia approvato con D.D. M.U.R. AFAM n. 432/2005;

VISTO il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, con particolare riferimento all'art. 13, co. 6;

VISTA la Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo;

VISTA la normativa disciplinante l'accesso agli atti contenuta nel D. Lgs. n. 33 del 2013 e nella Legge n. 241/1990;

VISTO il T.U. n. 445 del 28/12/2000 recante "Norme per l'autocertificazione in materia di atti amministrativi";

VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 c.d. "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il D.L. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, ed in particolare l'art. 60, co.1;

VISTO il D.M. M.U.R. n. 752/2021, ed in particolare l'art. 2;

VISTA la Legge n. 104 del 05/02/1992, la Legge n. 170 del 08/10/2010, il D.M. n. 5669 del 12/07/2011 e ogni ulteriore normativa a favore delle persone con disabilità o DSA;

VISTE le Linee Guida per l'anno accademico 2024/2025, delibera prot. 10087/2024;

VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55/2024 del 10 dicembre 2024;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 12 del 6 dicembre 2024 prot. 10802 del 18/12/24;

CONSIDERATO che l'Accademia di Belle Arti di Venezia, per la qualificazione della sua offerta formativa e per il rafforzamento degli interventi di inclusione, intende attivare con gli studenti collaborazioni finalizzate al supporto degli studenti con disabilità o DSA;

EMANA IL SEGUENTE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE A FAVORE DEGLI EX STUDENTI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORATO PER STUDENTI CON DISABILITÀ O DSA - A. A. 2024/2025



Art 1 - Oggetto

È indetta una selezione pubblica volta alla formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione di n. 2 incarichi di collaborazione per lo svolgimento di attività connesse ai servizi resi agli studenti con disabilità o DSA per un massimo di 150 ore da svolgere durante l'a.a. 2024-2025.

I servizi oggetto degli incarichi di collaborazione, consistono nello svolgimento di attività di supporto a favore degli studenti con DSA, disabilità, o altre fragilità certificate che faranno richiesta di tutoraggio al Servizio Inclusione, attraverso l'aiuto nell'organizzazione e nella pianificazione dello studio; il recupero degli appunti; l'accompagnamento alla sede; altri eventuali sussidi personalizzati in situazioni di difficoltà emergenti.

L'importo previsto per l'attività è fissato in **€ 2.000,00 l'una per n. 2 incarichi di collaborazione.**

Ad ogni tutor può essere assegnata una sola borsa di collaborazione per l'a. a. 2024/2025.

La collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato con l'Accademia e non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali né ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

L'Accademia provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni per il tutor assegnatario della borsa di collaborazione.

Sono escluse dalla collaborazione le attività di svolgimento degli esami e comunque ogni altra attività che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2 - Svolgimento del servizio

Il servizio, oggetto della borsa di collaborazione, deve svolgersi entro l'anno accademico 2024/2025, ovvero entro il 31 ottobre 2025.

Tutte le attività di collaborazione saranno supervisionate e concordate dal servizio inclusione dell'Accademia di belle Arti di Venezia.

I tutor saranno tenuti a frequentare, preliminarmente, un programma di incontri per la formazione iniziale sui temi inerenti alle attività oggetto della borsa e, con cadenza mensile, incontri di monitoraggio e gestione. Al termine dell'espletamento delle attività, il tutor è tenuto a presentare una relazione del servizio reso, la cui approvazione da parte del Servizio inclusione, è condizione per il pagamento del compenso previsto.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare al bando esclusivamente coloro che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, soddisfano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:



- a) ottima conoscenza della lingua italiana, anche in termini di scrittura;
- b) buona conoscenza dell'organizzazione dell'Accademia;
- c) idoneità fisica all'impegno
- d) godimento dei diritti civili e politici
- e) non aver riportato condanne penali, né di avere carichi penali pendenti

2. Non possono partecipare alla procedura:

- coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

3. I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza e devono essere in possesso di tutti gli altri requisiti sopra riportati. Devono, inoltre, dimostrare una ottima conoscenza della lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana.

4. L'ammissione alla valutazione dei candidati è effettuata con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti. L'esclusione dalla valutazione per difetto dei requisiti sarà disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Direttore e notificata all'interessato.

I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

5. La procedura è riservata ai diplomati di I e II livello che abbiano conseguito il titolo negli a. a. 2023/2024, 2022/2023 e 2021/2022 ad eccezione dei diplomandi in sessione straordinaria a. a. 2023/2024, con votazione compresa fra 105 e 110 e lode.

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i candidati iscritti a un qualsiasi corso dell'Accademia di Belle Arti di Venezia per l'anno accademico 2024/2025 e coloro i quali abbiano iniziato e non concluso la collaborazione didattica per l'a. a. 2023/2024.



Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato, a pena di esclusione, attraverso gli allegati di cui all'art. 6 del Bando. L'Accademia si riserva di effettuare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dagli studenti.

Art. 4 - Criteri di valutazione

L'incarico di collaborazione è attribuita previa valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE/ISEU presentato (max 30 punti):

superiore a € 75.000	0 punti
da € 30.000 a € 75.000	5 punti
da € 21.000 a € 30.000	10 punti
da € 10.000 a € 20.000	20 punti
inferiore a € 10.000	30 punti

- 1) superamento di un colloquio finalizzato a verificare il possesso delle seguenti attitudini e capacità (max 70 punti):
 - disponibilità all'ascolto, al colloquio e capacità di comunicazione e trasmissione delle informazioni;
 - motivazione a svolgere attività a favore degli studenti con disabilità;
 - capacità di fungere da interfaccia nel rapporto tra strutture amministrative/didattiche e studenti;
 - autonomia, affidabilità e capacità di risolvere problemi di ordine pratico.

Art. 5 - Procedura di valutazione

La selezione è affidata ad una Commissione nominata dal Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. A seguito della valutazione dei requisiti di ammissione, la Commissione procede alla convocazione dei candidati ammessi per lo svolgimento dei colloqui di cui all'art. 4 del presente bando mediante l'invio di una comunicazione all'indirizzo e-mail del candidato.

Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria provvisoria che viene pubblicata sul sito Internet dell'Istituzione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Eventuali reclami devono essere presentati entro 5 giorni dalla predetta pubblicazione.

La relativa istanza dovrà essere redatta in carta semplice ed indirizzata al Direttore dell'Accademia.



In assenza di reclami, allo scadere dei 5 giorni, la graduatoria diviene definitiva.

La graduatoria definitiva viene pubblicata con le stesse modalità della graduatoria provvisoria.

Gli ex studenti saranno chiamati a svolgere la collaborazione in base alla loro posizione nella graduatoria definitiva. In caso di rinuncia dell'interessato, la borsa di collaborazione verrà assegnata al candidato immediatamente successivo in graduatoria. Non saranno inviate comunicazioni ai singoli tutor vincitori.

Art. 6 – Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere indirizzata al Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia ed inviata in formato PDF entro le ore 12:00 del 20/02/2025 all'indirizzo e-mail protocollo@accademiavenezia.it (Ufficio Protocollo).

L'oggetto deve riportare la seguente dicitura "COGNOME NOME _ candidatura tutor ESTERNO disabilità/DSA a. a. 2024/2025".

La domanda di partecipazione deve comprendere, a pena di inammissibilità:

- Allegato A – Domanda di partecipazione, compilata, datata e sottoscritta dal candidato;
- Allegato B – Informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, datata e sottoscritta dal candidato;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- certificato dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) attestante le condizioni economiche proprie e/o del nucleo della famiglia di appartenenza¹;
- certificato di diploma con l'elenco degli esami sostenuti e relativa votazione;
(qualora non si fosse già in possesso del certificato, inviare una mail a certificati@accademiavenezia.it, specificando che sia in carta libera ai fini della partecipazione al bando oppure per coloro in possesso di account Esse3 è possibile scaricare un'autodichiarazione dall'area riservata sezione AUTODICHIARAZIONI).
- lettera motivazionale, in cui venga illustrato il motivo della partecipazione al bando.

L'Accademia non prenderà in considerazione candidature presentate con modalità diverse da quella indicata al presente articolo.

Articolo 7 – Individuazione del destinatario e stipula del contratto di lavoro autonomo.

1. Al termine della procedura, con il collaboratore prescelto sarà stipulato un incarico di collaborazione.

I contratti avranno un impegno massimo di 150 h a decorrere dalla data di sottoscrizione, per un corrispettivo complessivo per la prestazione, determinato in Euro 2.000,00, previa acquisizione dei dati necessari previsti

¹ Facoltativo e valido in riferimento all'anno 2024.



dalla normativa vigente.

La stipula dell'incarico è subordinata:

- al possesso dei requisiti di cui agli art 3;
- al manifestarsi di oggettive necessità da parte dell'Amministrazione e all'attivazione della specifica collaborazione;
- alla disponibilità dell'interessato a svolgere l'incarico attenendosi al calendario generale delle attività dell'Accademia.

2. Non si potrà procedere alla stipula del contratto stesso qualora il soggetto esterno prescelto si trovi in condizioni di incompatibilità rispetto a quanto previsto da:

- a) comma 1 dell'art. 25 della Legge n. 724/1994 che prevede che "al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio";
- b) qualora il soggetto esterno prescelto abbia un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Direttore, il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione.

Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto al regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dovrà presentare l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.

4. Ai sensi della vigente normativa saranno pubblicati sul sito dell'Accademia i dati relativi all'incarico (nominativo del collaboratore, estremi del provvedimento di conferimento, oggetto dell'incarico, durata, compenso, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali), nonché il curriculum del collaboratore.

5. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Accademia.

6. Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l'opportunità, l'Accademia può non procedere al conferimento dell'incarico. La collaborazione può essere risolta in qualsiasi momento per non idoneità a svolgere la mansione assegnata, inadempienza o per indegnità. In caso di risoluzione del contratto, sarà corrisposto il compenso in ragione della durata della collaborazione prestata.



Art. 8 – Modalità di corresponsione del compenso

1. I candidati collocati in posizione utile dovranno concordare con i Docenti responsabili della attività formativa il piano di attività da svolgere nel corso della collaborazione.
2. Il rispetto e la proficua realizzazione di tale piano di attività costituiscono condizione determinante per la liquidazione del compenso.
3. Nel caso in cui il candidato selezionato debba rinunciare all'attività, per motivi personali, prima dell'inizio o durante lo svolgimento del rapporto, può essere sostituito attingendo alle restanti candidature.
4. Qualora il candidato si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di 8 (otto) ore anche non consecutive, decade dall'incarico, con il diritto previa valutazione del lavoro svolto, al solo pagamento delle prestazioni effettuate sino a quel momento.
5. Il compenso dovuto sarà liquidato al termine della prestazione in un'unica soluzione al termine della collaborazione e a seguito dell'attestazione conclusiva e valutazione positiva dell'impegno svolto del Docente responsabile il quale dovrà fornire agli uffici competenti una "relazione finale".

Art. 9 – Obblighi di riservatezza

Il tutor è tenuto a svolgere la prestazione con diligenza e secondo le disposizioni impartite dal Direttore o da persona da lui delegata.

Il tutor ha l'obbligo di mantenere il riserbo assoluto su tutte le informazioni e i fatti dei quali viene a conoscenza nell'ambito della collaborazione.

Allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione si applica la normativa prevista dal Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.) e dal Regolamento (UE) n. 2016/679.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal presente articolo, l'Accademia si riserva ogni diritto di azione ai sensi e per gli effetti della legge vigente.



Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali per le finalità indicate dal presente bando avviene ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Art. 11 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia.

Art. 12 - Pubblicazione

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell'Accademia nella sezione "Albo pretorio" e nella sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 13 – Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti alla data di stipulazione del contratto

Venezia, li 20/01/2025

Il Direttore
Prof. Riccardo Caldura